

RINNOVO DELLA CONVENZIONE EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 CON LE MODALITÀ DI CUI ALL'ART. 23 - PERSONALE UTILIZZATO IN CONVENZIONE CCNL PERSONALE NON DIRIGENTE FL - PER L'UTILIZZO CONGIUNTO, TEMPORANEO E A TEMPO PARZIALE DI UNA DIPENDENTE DEL COMUNE DI PARMA CON PROFILO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO A FAVORE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA – PERIODO DAL ... AL

L'anno 2025 (data della firma digitale)

TRA

Il COMUNE DI PARMA, nella persona della dr.ssa Donatella Signifredi, agente in qualità di DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE RISORSE UMANE, che vi interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta in tale sua veste, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000

E

Il COMUNE DI REGGIO EMILIA, con sede in Reggio nell'Emilia, Piazza C. Prampolini 1 - rappresentato da ISABELLA MEDICINA – DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE (giusta deliberazione di GC n. ... del ...) domiciliata per la carica presso l'Ente medesimo;

Premesso che:

- con *CONVENZIONE EX 30 DLGS 165/2001 CON LE MODALITÀ DI CUI art. 23 - PERSONALE UTILIZZATO IN CONVENZIONE CCNL PERSONALE NON DIRIGENTE FL - PER L'UTILIZZO CONGIUNTO, TEMPORANEO E A TEMPO PARZIALE DI UNA DIPENDENTE DEL COMUNE DI PARMA CON PROFILO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO A FAVORE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER IL PERIODO 18 NOVEMBRE 2024 – 17 FEBBRAIO 2025* sottoscritta dalle parti e dalla dipendente di che trattasi per consenso ed acquisita agli atti del Comune di Reggio Emilia con P.G. n. 288237/2024 e del Comune di Parma con P.G. n. 300444/2024 si definivano tutte le condizioni dell'assegnazione temporanea a tempo parziale presso il Comune di Reggio Emilia della dipendente a tempo indeterminato del Comune di Parma, dr.ssa _____, con profilo di Funzionario Amministrativo (Area FEQ) ed incarico di EQ, dal 18 novembre 2024 al 17 febbraio 2025, con accordo di proroga sulla base delle reciproche necessità, per un il 50% della prestazione oraria settimanale pari a 2 (due) giornate settimanali, definite indicativamente nelle giornate di mercoledì e giovedì, per l'intera giornata lavorativa;
- con *PROROGA DELLA CONVENZIONE EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 CON LE MODALITÀ DI CUI ALL'ART. 23 - PERSONALE UTILIZZATO IN CONVENZIONE CCNL PERSONALE NON DIRIGENTE FL - PER L'UTILIZZO CONGIUNTO, TEMPORANEO E A TEMPO PARZIALE DI UNA DIPENDENTE DEL COMUNE DI PARMA CON PROFILO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO A FAVORE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA – PERIODO DAL 18/02/2025 AL 17/05/2025* sottoscritta dalle parti e dalla dipendente di che trattasi per consenso ed acquisita agli atti del Comune di Reggio Emilia con P.G. n. 44679/2025, il Comune di Reggio Emilia si prorogava l'utilizzo congiunto, temporaneo e a tempo parziale della dipendente del Comune di Parma, dott.ssa _____, alle condizioni pattuite nella Convenzione di cui al punto precedente, ossia per il 50% della prestazione oraria settimanale, dal 18 Febbraio 2025 al 17 Maggio 2025, definendo tuttavia l'impegno della dipendente di che trattasi presso il Comune di Reggio Emilia per n. 3 giorni a settimana (lunedì, mercoledì e giovedì) – esercitando così la facoltà accordata dall'art. 3 della Convenzione di cui sopra - garantendo comunque una presenza presso il Comune di Parma per un tempo lavoro non inferiore al 50% della prestazione lavorativa settimanale (18 ore), restando pertanto ferme le condizioni convenute in relazione al rimborso degli oneri;
- con Deliberazione di G.C. n. ... del ... la Giunta Comunale del Comune di Reggio Emilia ha autorizzato e dato mandato alla Dirigente del Servizio Risorse Umane e Organizzazione di richiedere al Comune di Parma il rinnovo/prosecuzione dell'utilizzo congiunto di che trattasi alle medesime condizioni di cui sopra fino al 30 Settembre 2025;
- con nota in atti al n. 123149 di P.G. del 13/05/2025, il Comune di Reggio Emilia, nella persona della Dirigente del Servizio Risorse Umane e Organizzazione confermava l'intenzione di rinnovare l'utilizzo congiunto, temporaneo e a tempo parziale della dipendente del Comune di Parma, Dott.ssa _____, alle condizioni di cui sopra, ossia:
 - per il 50% della prestazione oraria settimanale, dal 18 maggio 2025 al 30 settembre 2025, - vale a dire per n. 3 giorni a settimana (lunedì, mercoledì e giovedì), garantendo comunque una

presenza presso il Comune di Parma per un tempo lavoro non inferiore al 50% della prestazione lavorativa settimanale (18 ore)

- relativamente alla ripartizione degli oneri finanziari:

- per l'espletamento delle attività a favore del Comune di REGGIO EMILIA, per l'intero periodo di validità della convenzione -comprensivo delle eventuali proroghe sarà riconosciuto al COMUNE DI PARMA il rimborso degli oneri sostenuti per la retribuzione corrisposta alla dipendente a titolo di retribuzione lorda, in relazione all'effettiva prestazione lavorativa eseguita nei periodi di cui all'art. 1. Tali oneri saranno così quantificati:
 - quota parte della retribuzione lorda complessiva (stipendio tabellare, IVC, indennità di comparto, differenziale stipendiale) corrisposta dal comune di PARMA;
 - oneri contributivi e assicurativi connessi al punto precedente;
 - ai sensi del comma 2, art. 11 D. Lgs. 446/97, L'IRAP per i compensi relativi alla quota parte di assegnazione resta a carico dell'ente utilizzatore e quindi del Comune di Reggio Emilia;
 - il Comune di REGGIO EMILIA, inoltre, con oneri a proprio carico, corrisponderà le retribuzioni di posizione e di risultato, in base ai criteri stabiliti dall'Ente, per le corrispondenti giornate oggetto di convenzione, previa formale attribuzione delle responsabilità di Elevata Qualificazione ai sensi dell'art. 16 del vigente CCNL;
 - il Comune di Reggio Emilia riconoscerà esclusivamente a proprio carico una maggiorazione pari al 30% della retribuzione di posizione attribuita al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi;
 - Il trattamento spettante alla dipendente in ragione di eventuali missioni autorizzate nel periodo di assegnazione sarà totalmente a carico del Comune utilizzatore e da quest'ultimo direttamente erogato alla dipendente;
 - I buoni pasto che la dipendente maturerà durante il periodo di assegnazione verranno erogati direttamente dall'Ente utilizzatore che comunicherà al Comune di Parma l'importo soggetto a tassazione.
 - Nessuna spesa relativa ai trasferimenti (c.d. trattamento di trasferta) è dovuta dal Comune di Reggio Emilia e dal COMUNE DI PARMA alla dipendente utilizzata, Dr.ssa _____, per l'intero periodo di vigenza della presente convenzione.
-
- con nota Prot. ..., il Comune di Parma accordava il rinnovo alle condizioni richieste;
 - l'art. 30 comma 2-sexies del D.LGS 165/2001 dispone che: *"Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto"*;
 - l'art. L'art. 23 CCNL COMPARTO FL PERSONALE NON DIRIGENZIALE che prevede:
 - "1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.
 - 2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.
 - 3. La contrattazione collettiva integrativa dell'ente utilizzatore può disciplinare, con oneri a carico del proprio Fondo, forme di incentivazione economica e di riconoscimento di trattamenti accessori collegati alla prestazione a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 80 (Fondo risorse decentrate: utilizzo) del presente CCNL.
 - 4. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nell'art. 57 (Trattamento di trasferta) del presente CCNL.
 - 5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ di cui all'art. 16 del presente CCNL, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dall'art. 22, comma 6 del presente CCNL, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato: - l'ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;
 - 33 - l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli stessi stabiliti, tenendo conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa; - al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l'ente utilizzatore può, altresì, corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all'art. 17, comma 2; per finalità di cooperazione istituzionale, ai relativi oneri può concorrere anche l'ente di provenienza, secondo quanto stabilito nella convenzione; tali oneri sono comunque a carico delle risorse di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione), stanziati presso ciascun ente.
 - 6. La disciplina del presente articolo trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 2000.

7. Nel caso di cui all'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, l'Ente, legittimato a servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri Enti, può conferire al suddetto personale un incarico di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL”;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti sopra costituite,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

di rinnovare l'utilizzo congiunto, temporaneo e a tempo parziale della dipendente del Comune di Parma, dr.ssa _____, dal 18/05/2025 al 30/09/2025 per il 50% della prestazione oraria settimanale pari a 3 (tre) giornate settimanali, definite indicativamente nelle giornate di LUNEDI', MERCOLEDI' e GIOVEDI', garantendo comunque una presenza presso il Comune di Parma della stessa per un tempo lavoro non inferiore al 50% della prestazione lavorativa settimanale (18 ore settimanali);

Art. 2

relativamente alla ripartizione degli oneri finanziari:

- per l'espletamento delle attività a favore del Comune di REGGIO EMILIA, per l'intero periodo di validità della convenzione -comprensivo delle eventuali proroghe sarà riconosciuto al COMUNE DI PARMA il rimborso degli oneri sostenuti per la retribuzione corrisposta alla dipendente a titolo di retribuzione lorda, in relazione all'effettiva prestazione lavorativa eseguita nei periodi di cui all'art. 1. Tali oneri saranno così quantificati:
 - quota parte della retribuzione lorda complessiva (stipendio tabellare, IVC, indennità di comparto, differenziale stipendiale) corrisposta dal comune di PARMA;
 - oneri contributivi e assicurativi connessi al punto precedente;
 - ai sensi del comma 2, art. 11 D. Lgs. 446/97, L'IRAP per i compensi relativi alla quota parte di assegnazione resta a carico dell'ente utilizzatore e quindi del Comune di Reggio Emilia;
- il Comune di REGGIO EMILIA, inoltre, con oneri a proprio carico, corrisponderà le retribuzioni di posizione e di risultato, in base ai criteri stabiliti dall'Ente, per le corrispondenti giornate oggetto di convenzione, previa formale attribuzione delle responsabilità di Elevata Qualificazione ai sensi dell'art. 16 del vigente CCNL;
- il Comune di Reggio Emilia riconoscerà esclusivamente a proprio carico una maggiorazione pari al 30% della retribuzione di posizione attribuita al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi;
- il trattamento spettante alla dipendente in ragione di eventuali missioni autorizzate nel periodo di assegnazione sarà totalmente a carico del Comune utilizzatore e da quest'ultimo direttamente erogato alla dipendente;
- i buoni pasto che la dipendente maturerà durante il periodo di assegnazione verranno erogati direttamente dall'Ente utilizzatore che comunicherà al Comune di Parma l'importo soggetto a tassazione;
- nessuna spesa relativa ai trasferimenti (c.d. trattamento di trasferta) è dovuta dal Comune di Reggio Emilia e dal COMUNE DI PARMA alla dipendente utilizzata, Dr.ssa _____, per l'intero periodo di vigenza della presente convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Parma, data della firma digitale
PER IL COMUNE DI PARMA
la Dirigente ad interim del Settore Risorse Umane

Reggio Emilia, data della firma digitale
PER IL COMUNE DI REGGIO EMILIA
la Dirigente del Servizio Risorse Umane e Organizzazione

PER CONSENSO
Dr.ssa _____